



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

LINEE PRINCIPALI DELLA BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA.

Art. 1.

(Corpo Unico di Sicurezza)

1. Le Forze di polizia di cui al comma 1, art. 1, legge 1° aprile 1981, n. 121, sono unificate e riunite in una struttura di sicurezza denominata Corpo Unico di Sicurezza.
 - a) Il Corpo Unico di Sicurezza è formato da quattro ruoli dei dirigenti, dei funzionari, del personale di concetto esecutivo e del personale esecutivo. All'interno dei ruoli del Corpo Unico di Sicurezza è istituito l'avanzamento funzionale ed economico in ragione dell'anzianità maturata senza demerito. L'organizzazione, i regolamenti e le disposizioni transitorie vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
 - b) Il regolamento di assunzione, l'addestramento, l'assegnazione agli uffici di personale del Corpo Unico di Sicurezza vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
 - c) In ambito nazionale, regionale, provinciale e locale le infrastrutture e la pianificazione degli Uffici del Corpo Unico di Sicurezza vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
 - d) La direzione degli Uffici amministrativi del Corpo Unico di Sicurezza è affidata al personale prefettizio. Agli Uffici amministrativi del Corpo Unico di Sicurezza è assegnato personale civile dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, personale del Corpo Unico di Sicurezza dispensato dall'attività operativa per fisica inabilità ovvero per aver superato il 55° anno di età.
 - e) Il personale del Corpo Unico di Sicurezza che ha superato il 55° anno di età è assegnato agli Uffici amministrativi, salvo coloro che optano per il proseguimento dell'attività operativa, previo accertamento annuale dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale.
 - f) Il regolamento di disciplina e le sanzioni vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Una aliquota del 7% della Forza di polizia di cui al punto a), art. 16, legge 1° aprile 1981, n. 121 resta destinata ai compiti di Polizia Militare ed Eurogendfor con la denominazione di Arma dei Carabinieri alle dipendenze del Ministero della Difesa a cui viene demandato l'organizzazione ed il regolamento.

sede – 00184 ROMA – Via Nazionale 214 – Tel. 06.47825541 Fax 06.47825538

Sito internet: consap.org E-mail: segreteria generale@consap.org



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

3. I compiti in materia di reati economico-patrimoniali della Forza di polizia di cui al punto b), art. 16, legge 1° aprile 1981, n. 121 sono demandati a specifiche strutture interne dell'istituendo Corpo Unico di Sicurezza.

4. La legge 1° aprile 1981, n. 121 è abrogata.

- a) Il Ministro dell'interno è responsabile della Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza e coordina in materia i compiti e le attività del Corpo Unico di Sicurezza e delle altre forze di polizia di cui al comma 2, art. 16 legge 1° aprile 191, n. 121.
- b) Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- c) L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale la cui organizzazione e regolamenti vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- d) Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno i cui compiti e organizzazione sono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- e) Il Centro elaborazione dati, art. 8, legge 1° aprile 191, n. 121 rimane istituito e l'accesso ai dati ed informazioni e loro uso, i controlli e le procedure, le sanzioni per l'uso improprio delle informazioni sono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- f) (Prefetto). Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore su quanto abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente punto di articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla legge.
- g) (Questore). Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione. A tale scopo il questore deve essere

sede – 00184 ROMA – Via Nazionale 214 – Tel. 06.47825541 Fax 06.47825538

Sito internet: consap.org E-mail: segreteria generale@consap.org



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

tempestivamente informato dai responsabili delle altre strutture statali, provinciali e locali su comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

- h) (Autorità di pubblica sicurezza). Sono autorità di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari del Corpo Unico di Sicurezza preposti agli uffici di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti uffici di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari del Corpo Unico di Sicurezza, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa della violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
- i) Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre al Corpo Unico di Sicurezza, fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica la Polizia Penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
- j) L'art. 17 della legge 1° aprile 1981, n. 121 rimane vigente. Le determinazioni delle qualifiche di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria del nuovo Corpo Unico di Sicurezza a modifica ed integrazione del codice di procedura penale vengono stabiliti da apposito D.L.vo entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- k) Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materie di ordine e sicurezza pubblica. La composizione e le attribuzioni del Comitato nazionale vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- l) Presso la prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. La composizione e le attribuzioni del Comitato provinciale vengono demandati a specifico D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- m) Sono Istituite le Sale operative comuni la cui organizzazione e regolamenti vengono demandati a specifico D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- n) E' istituita la Scuola di Perfezionamento del Corpo Unico di Sicurezza. I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei dirigenti e funzionari del Corpo Unico di Sicurezza per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai più elevati compiti istituzionali. La frequenza e il superamento con esito favorevole dei

sede – 00184 ROMA – Via Nazionale 214 – Tel. 06.47825541 Fax 06.47825538

Sito internet: consap.org E-mail: segreteria generale@consap.org



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera. L'organizzazione e regolamenti vengono demandati a specifico D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

- o) E' istituito l'Ufficio Affari Interni a cui è destinata un'aliquota non superiore al 2% del personale del Corpo Unico di Sicurezza. In ogni struttura del Corpo Unico di sicurezza è presente in percentuale personale dell'Ufficio Affari Interni. L'Ufficio Affari Interni vigila sull'integrità e l'operato del personale del Corpo Unico di Sicurezza. L'organizzazione ed il regolamento vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- p) E' istituito il Dipartimento di Medicina Legale presso il Ministero della Sanità con dipendenza anche funzionale del Ministero dell'Interno. L'organizzazione ed il regolamento vengono demandati a specifico D.L.vo di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- q) E' istituito presso il Corpo Unico di Sicurezza il Ruolo Tecnico-Scientifico e Professionale del Corpo Unico di Sicurezza. L'organizzazione ed il regolamento vengono demandati a specifici D.P.R. di attuazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

sede – 00184 ROMA – Via Nazionale 214 – Tel. 06.47825541 Fax 06.47825538

Sito internet: consap.org E-mail: segreteria generale@consap.org